



Repubblica italiana



Provincia Autonoma
di Trento

LICEO "FABIO FILZI"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale

Corso A. Rosmini, 61 - 38068 Rovereto – Tel. 0464 - 421223 - Fax 0464 - 433003 C.F. 85005390225
e-mail: - filzi@pec.provincia.tn.it - segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it
sito web: www.liceofilzi.it

Rovereto, 04.01.2021

Egr. Dott.
Giampiero Girardi
Spec. in Medicina del Lavoro
c/o Ecospes srl
Viale Mons. Donato Perli17,
38079 – Tione di Trento

OGGETTO: Atto di designazione del Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.18 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08 –

Il Dirigente scolastico, nonché rappresentante legale *pro tempore* della scrivente Istituzione scolastica, nella persona del prof. Giuseppe Santoli, visto quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. h), dall'art. 18 , comma 1, lett. a), nonché dall'art. 25 e dal Titolo I, Cap. III, Sez. V del D.lgs 81/2008 e in considerazione delle qualifiche professionali necessarie, citate dall'art. 38 del Decreto citato, con il presente provvedimento

NOMINA

il **Dott. Giampiero Girardi** i formalmente medico competente per la sorveglianza sanitaria del Liceo Fabio Filzi, sito in Corso Rosmini, 61, per l'anno 2021 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021)

L'accettazione di tale nomina Le comporta l'acquisizione di specifiche conoscenze e responsabilità, nonché l'obbligo di specifiche doveri quali:

1. la collaborazione nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; la predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori per la parte di Sua competenza; l'organizzazione del servizio di Primo Soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione, le peculiari modalità organizzative di lavoro; la partecipazione all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di promozione della salute secondo i principi di responsabilità sociale (art. 25, comma 1, lett. A. D.lgs cit.);
2. la partecipazione alla riunione periodica indetta una volta l'anno ex art. 35 D.lgs cit.;
3. la programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati e *secondo* i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (**ICOH**).

In particolare, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del Decreto 81/2008 summenzionato è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente "correlata ai rischi lavorativi".



Repubblica italiana



Provincia Autonoma
di Trento

LICEO "FABIO FILZI"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale

Corso A. Rosmini, 61 - 38068 Rovereto – Tel. 0464 - 421223 - Fax 0464 - 433003 C.F. 85005390225

e-mail: - filzi@pec.provincia.tn.it - segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it

sito web: www.liceofilzi.it

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica **preventiva** intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica **periodica** per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del **cambio della mansione** onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla **cessazione** del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) a cura e spese del datore di lavoro, comprendente esami clinici ed indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti da Lei necessari e finalizzati alla verifica di assenza delle condizioni di dipendenza da sostanze alcoliche e psicotrope- stupefacenti.

L'impegno ad non effettuare visite mediche :

- in fase preassuntiva;
- per accertare stati di gravidanza;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

L'impegno, sulla base delle risultanze mediche, ad esprimere uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

1. idoneità;
2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni e limitazioni;
3. inidoneità temporanea;
4. inidoneità permanente.

L'impegno ad informare, per iscritto, il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi espressi e, nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea, precisare i limiti temporali di validità.

L'impegno, affinché gli esiti della visita medica vengano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), del Decreto lgs, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo ed informatizzato ex art. 53 d.lgs cit.

4. L'obbligo ex art. 25 del decreto summenzionato di:

- a) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e con salvaguardia del segreto professionale (lett. d);
- b) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima (lett. e);
- c) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la



Repubblica italiana



Provincia Autonoma
di Trento

LICEO "FABIO FILZI"

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale

Corso A. Rosmini, 61 - 38068 Rovereto – Tel. 0464 - 421223 - Fax 0464 - 433003 C.F. 85005390225

e-mail: - filzi@pec.provincia.tn.it - segr.isup.filzi@scuole.provincia.tn.it

sito web: www.liceofilzi.it

sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (lett. i);

d) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

L'accettazione del seguente impegno comporta, nella denegata ipotesi in cui ottemperi agli obblighi di cui sopra, meglio specificati in seno al decreto summenzionato, l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 58 del decreto medesimo.

Voglia restituire copia della presente firmata quale accettazione da parte sua della nomina quale medico competente per la sorveglianza sanitaria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppe Santoli

firmato in originale

Per accettazione di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza degli obblighi inerenti la presente nomina

Il Medico competente

dott. Giampiero Girardi

firmato in originale